

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

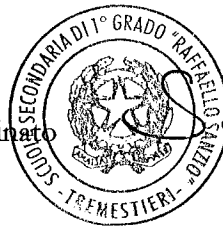
Il giorno ventuno del mese di DICEMBRE dell'anno 2020 alle ore 11.45 nell'ufficio del Dirigente Scolastico viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo della Scuola Secondaria I Grado Statale "Raffaello Sanzio".

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore prof.ssa Sabrina Pettinato



Sabrina Pettinato

PARTE SINDACALE

prof.ssa Giuseppa Impellizzieri (FLC/CGIL)

Giuseppa Impellizzieri

RSU

prof.ssa Elisabetta Motta (FLC/CGIL)

E. Motta

SINDACATI

SCUOLA

TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

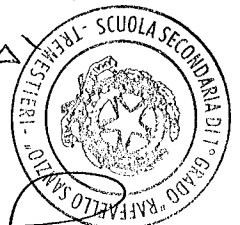
SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

IN DATA 12 GENNAIO 2020 IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI HA ESPRESSO PARERE
POSITIVO IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA'
FINANZIARIA DELLA CONTRATTAZIONE.

Giuseppa Impellizzieri

Elisabetta Motta



86

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2020/2021

Il presente contratto si articola in due parti:

1 - PARTE NORMATIVA

Riguarda tutti gli aspetti normativi definiti in coerenza con le previsioni del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZ. SCUOLA , art. 22 comma 4 lett C) punti c.1, c.5, c.6, c.8, c.9

2 - PARTE ECONOMICA

Riguarda tutti gli aspetti relativi ai criteri per la ripartizione, l'attribuzione e la determinazione dei compensi di cui all'art. 22 comma 4 lett C) punti c.2, c.3, c.4, c.7



PARTE NORMATIVA

- ART. 1 - *Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure della contrattazione*
- ART. 2 - *Interpretazione autentica*
- ART. 3 - *Obiettivi e Strumenti della contrattazione*
- ART. 4 - *Relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica – composizione della delegazione trattante e modalità*
- ART. 5 - *Informazione e confronto*
- ART. 6 - *Contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica – art. 22 c. 4 lett. C)*
- ART. 7 - *Verifica dell'attuazione dell'accordo*
- ART. 8 - *Attività sindacale*
- ART. 9 - *Permessi sindacali per l'esercizio del mandato di RSU*
- ART. 10 - *Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990*
- ART. 11 - *Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c.4 lettera c.1)*
- ART. 12 - *Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c.4 lettera c.6)*
- ART. 13 - *Criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti; (art. 22 c.4 lett c.7)*
- ART. 14 - *Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)- (Art. 22, c. 4, lett. c.8);*
- ART. 15 - *Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica. (Art. 22, c.4, lett. c.9)*

ART. 16 - *Risorse*

ART. 17 - *Attività finalizzate*

ART. 18 - *Finalizzazione delle risorse del FIS*

ART. 19 - *Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica (Art. 22, c.4, lett. c.2)*

ART. 20 - *Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori (Art. 22, c.4, lett. c.3)*

ART. 21 - *Determinazione compensi Funzioni Strumentali al P.O.F.*

ART. 22 - *Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti*

ART. 23 - *Conferimento degli incarichi ai docenti*

ART. 24 - *Compenso per le attività complementari di educazione fisica*

ART. 25 - *Compensi per incarichi specifici*

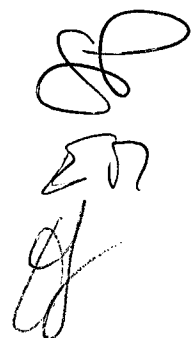
ART. 26 - *Compensi destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.*

ART. 27 - *Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA*

ART. 28 - *Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22, c.4, lett. c.4)*

ART. 29 - *Progetti nazionali ed europei*

ART. 30 - *Clausole di rinvio*



PARTE PRIMA (NORMATIVA)
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure della contrattazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto ha validità triennale e comunque sino alla stipula del successivo e dispiega i suoi effetti a partire dall'a.s. 2020-2021. La seconda parte relativa alla ripartizione delle risorse sarà oggetto di contrattazione annuale.
3. Il contratto integrativo può essere disdetto da una delle parti che lo hanno sottoscritto entro la data del 31 luglio dell'anno di riferimento. La contrattazione integrativa, in questo caso, è avviata entro il successivo mese di settembre.
4. L'ipotesi di contratto integrativo viene inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione ai Revisori dei conti. Il contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole degli stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza rilievi.
5. Il Contratto integrativo d'Istituto, dopo la firma, sarà pubblicato sul sito della scuola, nella apposita sezione "albo sindacale".

ART. 2

Interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La procedura dovrà concludersi entro 30 gg. dalla data del primo incontro.
3. La richiesta di interpretazione autentica dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
4. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo, tranne i casi in cui palesemente si riconosca l'impossibilità dell'applicazione ex tunc della clausola stessa.
5. Di ulteriore accordo sarà data informazione al personale con pubblicazione sulla sezione dell'albo sindacale istituita sul sito della scuola.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

ART. 3

Obiettivi e Strumenti della contrattazione

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Obiettivi delle relazioni sono:
 - contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - migliorare la qualità delle decisioni assunte; sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - partecipazione, articolata in informazione e confronto;
 - contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 4

Relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica – composizione della delegazione trattante e modalità

1. La delegazione trattante si compone di:
 - parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico;
 - soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
 - OO.SS. territoriali, rappresentative e firmatarie del CCNL – 2016/2018.
2. Le parti, possono avvalersi, nella contrattazione integrativa, di esperti a cui vengono riconosciute specifiche competenze in materia, come supporto tecnico.
3. Il dirigente convoca il tavolo negoziale per la contrattazione integrativa, entro i termini di cui all'art. 22 comma 7 della Contrattazione Collettiva Nazionale.
4. La convocazione del tavolo negoziale ha forma scritta ed è recapitata ai soggetti della delegazione sindacale, con almeno cinque giorni di anticipo. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
5. L'informazione sulle materie oggetto di contrattazione integrativa va effettuata con l'invio di dati ed elementi conoscitivi prima della convocazione del tavolo negoziale

ART. 5

Informazione e confronto

1. Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di **informazione**:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

Gli elementi conoscitivi dell'informazione sono trasmessi dal dirigente scolastico ai soggetti sindacali come previsto all'art. 5 del CCNL del comparto al quale si rinvia integralmente.

2. Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 22 del CCNL e dell'art. 22, del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di **confronto** le seguenti materie:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

ART. 6

Contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica – art. 22 c. 4 lett. c)

Alla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica sono demandate le seguenti materie:

1. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto;

3. criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
4. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
5. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
6. criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
7. criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
8. criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
9. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

ART. 7

Verifica dell'attuazione dell'accordo

1. La verifica dello stato di attuazione del presente contratto si svolgerà al termine di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni del successivo.
2. Nella bacheca sindacale dell'Istituzione scolastica la RSU e le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione di atti e di tutela delle persone, senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
3. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. provinciali ai rappresentanti sindacali di Istituto.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

ART. 8

Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative hanno diritto ad uno spazio (bacheca) nel quale affiggere documenti relativi all'attività sindacale;
2. La bacheca è situata presso la sala docenti;
3. La RSU e/o le OO.SS. sono responsabili dell'affissione dei documenti relativi all'attività sindacale.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale la sala "Giuseppina Raneri" concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale stesso.
6. Il dirigente trasmette, per posta elettronica o tramite gli Uffici di Segreteria, alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative, le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno

ART. 9

Permessi sindacali per l'esercizio del mandato di RSU

1. Il dirigente provvede ad inizio di anno scolastico a comunicare alla RSU il monte ore di permessi sindacali retribuiti, calcolato in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. La RSU con accordo al suo interno, gestirà i permessi in modo autonomo, dando

comunicazione al dirigente scolastico della data e della durata in cui il singolo componente intende fruirne con un preavviso di almeno due giorni.

ART. 10

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990

1. Il diritto alla partecipazione ad assemblee sindacali, durante l'orario di lavoro, è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Ricevuta la richiesta, il dirigente, tempestivamente pubblica l'avviso ed informa il personale con circolare interna. Il personale è tenuto a comunicare l'adesione entro i termini indicati dall'amministrazione e comunque con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. La mancata comunicazione implica, per il dipendente, la non partecipazione e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Se l'assemblea è per tutto il personale (docente e non docente) e le lezioni sono state sospese per tutte le classi, sarà garantita la presenza di n. 1 (uno) unità di personale collaboratore scolastico e di n. 1 (uno) unità di personale assistente amministrativo.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, dovrà essere garantita almeno la vigilanza ad ogni piano in cui si svolge l'attività didattica con n. 1 (uno) unità di personale collaboratore scolastico, la vigilanza all'ingresso con n. 1 (uno) unità di personale collaboratore scolastico, il funzionamento del centralino telefonico con n. 1 (uno) unità di personale collaboratore scolastico e il funzionamento degli uffici con n. 1 (uno) unità di personale assistente amministrativo.
7. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie.
8. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione.
9. L'individuazione del contingente minimo sarà effettuata con i seguenti criteri:
 - disponibilità volontaria;
 - individuazione da parte del Dsga secondo il criterio della rotazione.

TITOLO III - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ART. 11

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c.4 lettera c.1)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Il DS assicurerà al RLS la formazione dalla normativa vigente.
3. È fatto obbligo al RLS di partecipare.
4. Il R.L.S. e il R.S.P.P accedono a tutta la documentazione relativa all'attuazione del T.U. n. 81/2008 e successive modificazioni.
5. Il D.S. consulta il R.L.S. e il R.S.P.P ogni qualvolta si renda necessario assumere decisioni in attuazione alla normativa in materia di sicurezza. In occasione della consultazione i due responsabili hanno facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione stessa; la consultazione verrà registrata su apposito registro.
6. Il RLS e il RSPP hanno facoltà di accesso in tutti i luoghi di lavoro, dopo averne dato preavviso al D.S.

7. Il RSPP, dopo le visite di ricognizione, segnala per iscritto al D.S. tutte le situazioni di non conformità rilevate.
8. Durante le attività scolastiche in cui vengono adoperate le attrezzature di laboratorio e la palestra, indipendentemente dal fatto che dette attrezzature vengano utilizzate nei laboratori, nella palestra o in altri ambienti, il docente ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla funzione di preposto con il compito di vigilare e controllare.
9. Il RLS gode dei diritti sindacali e può usufruire dei permessi retribuiti, pari a 40 ore annue, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali integralmente si rinvia.
10. Il personale tutto ha l'obbligo di collaborare segnalando al RSPP e al RLS eventuali situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di quanti popolano gli edifici scolastici. Il personale, docente ed ATA, in caso di urgenza o in situazioni ritenute di potenziale pericolo per le quali non ci siano disposizioni precise, ha l'obbligo di adottare, nelle more della segnalazione scritta al DS, tutti gli accorgimenti volti a tutelare la salute e l'incolumità degli alunni e degli operatori scolastici (es. luoghi esterni accidentati, scivolosi, spigoli, arredi barcollanti, ecc).

ART. 12

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c.4 lettera c.6)

1. L'orario del personale ATA, nell'ambito delle ore settimanali previste dal Contratto Nazionale, sarà articolato in orario antimeridiano e pomeridiano in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio. Considerato che l'orario di servizio risulta articolato su due turni e che giornalmente la scuola rimane aperta oltre le 10 ore, si opera la riduzione a 35 ore per il personale coinvolto.
2. Per venire incontro ad esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare del personale che ne farà espressa richiesta potranno essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, per l'intero anno scolastico o per periodi dell'anno scolastico, con i seguenti criteri:
 - **Per il personale Collaboratore scolastico:**
flessibilità in uscita tramite rimodulazione dell'orario del personale coll.re scol.co non prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale con recuperi programmati nell'arco della settimana.
 - **Per il personale Assistente Amministrativo:**
flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall'inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente a due assistenti purché in ciascuno degli uffici sia presente una unità di personale.

ART. 13

Criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti; (art. 22 c.4 lett c.7)

1. Le risorse destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA. Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il PTOF, saranno ripartite nella seguente misura:
 - 75% della disponibilità per il personale docente;

- 25% per il personale ATA;
2. La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.

ART. 14

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)- (Art. 22, c. 4, lett. c.8);

1. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:
- le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria dalle ore 07,30 alle ore 17,30;
 - il sabato potranno essere effettuate entro le ore 14,00;
 - la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà con le medesime regole;
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

ART. 15

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica. (Art. 22, c.4, lett. c.9)

Al fine di garantire la qualità del lavoro, elevare la professionalità del personale amministrativo attraverso il ricorso a innovazioni tecnologiche ed informatizzazione dei processi, in fase di prima applicazione, si procederà come di seguito:

1. Attivazione di processi di empowerment con il diretto coinvolgimento del personale docente ed ATA perché contribuisca alla migliore definizione/pianificazione degli interventi di formazione e/o addestramento all'uso delle tecnologie esistenti.
2. Pianificazione di spesa per l'ammodernamento delle tecnologie affinché rispondano alle esigenze di informatizzazione dei processi per la semplificazione, la dematerializzazione e la riduzione dei tempi per singola azione/attività.

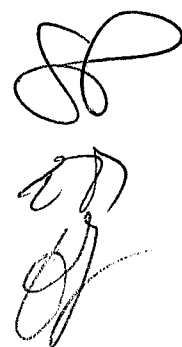
PARTE SECONDA (ECONOMICA)

TITOLO QUARTO - NORME GENERALI

ART. 16

Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
- stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali ai docenti
 - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - stanziamenti per le ore eccedenti
 - stanziamenti per l'attività sportiva
 - stanziamenti per la valorizzazione del personale docente
 - stanziamenti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
 - eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto (dalla lettera a. alla lettera g.) ammonta ad € 36.803,56 (lordo dipendente), come da comunicazione MIUR prot. 23072 del 30. 09. 2020.



3. Il totale dei residui del Fondo non utilizzati ammonta ad € 2388,93 (lordo dipendente), come da interrogazione su sistema SICOGE

ART. 17

Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, lordo dipendente, sono pari a:

FIS	€ 20.458,07
Funzioni strumentali al PTOF	€ 2.832,94
Incarichi specifici del personale ATA	€ 1.255,76
Ore eccedenti	€ 2.319,34
Attività complementari di ed. fisica	€ 1.998,53
Valorizzazione del merito	€ 7.817,07
Aree a rischio	€ 121,85
Economia FIS a.s. 2019/2020	€ 2.388,93

TITOLO QUINTO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

ART. 18

Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

ART. 19

Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica (Art. 22, c.4, lett. c.2)

Il fondo per l'anno scolastico 2020-2021 ammonta ad € 20.458,07 (lordo dipendente), considerato n.1 punto di erogazione del servizio e n. 76 unità di personale in organico di diritto. La quota da accantonare per l'indennità di direzione al DSGA, calcolata secondo i parametri fissati nella sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 è di € 2.930,00 (lordo dipendente); la quota per il sostituto del DSGA è di € 365,84 (lordo dipendente). La quota disponibile per la contrattazione è pari ad € 17.162,23 a cui aggiungere l'economia pari ad € 2.388,93 per un totale complessivo di € 19.551,16 (lordo dipendente). Prevista una quota di accantonamento pari ad € 391,02 (2%), al personale docente è destinata una quota pari al 75% € 14.370,10; al personale ATA è destinata una quota pari al 25% € 4.790,04.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione secondo il compenso orario definito dalle tabelle 5 e 6, allegate al CCNL 29/11/2007, sulla base delle ore effettivamente prestate o su base forfetaria.

ART. 20

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22, c.4, lett. c.4) e ss.mm. ii.

- a. La valorizzazione della professionalità del personale, pari ad € 7.817,07, relative al corrente anno scolastico sono assegnate come di seguito: 75% (pari ad 5.862,80) al personale docente e 25% (pari ad 1954,27) al personale ATA . Dette somme vengono inserite nel FIS.

ART. 21

Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori (Art. 22, c.4, lett. c.3)

Per quanto espresso negli articoli precedenti la somma complessiva da destinare al personale docente è di € 20.232,90, la somma complessiva da destinare al personale ATA è di € 6.744,31.

RIPARTIZIONE FONDO D'ISTITUTO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

QUOTA VARIABILE INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA (ART.88 lettera j)		€ 2.930,00
SOSTITUZIONE DSGA		€ 365,84
		€ 3.295,84
PERSONALE ATA	ORE	IMPORTO
ASS. AMM.VI INTENSIFICAZIONE		€ 2.987,00
COLL. SCOL.CI		
1. MANUTENZIONE INTERNI	80	€ 1.000,00
2. REPERIBILITA'	20	€ 250,00
3. ATTIVITA' STRAORDINARIE	200	€ 2500,00
		€ 6.737,00
PERSONALE DOCENTE	ORE AGGIUNTIVE NON INSEGNAMENTO	IMPORTO
COLLABORATORI D.S.	240	€ 4.200,00
	140	€ 2.450,00
REFERENTE ATTIVITA' POMERIDIANE	70	€ 1.225,00
BIBLIOTECA	18	€ 315,00
ED. AMBIENTALE	18	€ 315,00
ED. SALUTE	18	€ 315,00
ED. STRADALE	10	€ 175,00
INCONTRO CON L'AUTORE	20	€ 350,00
REFERENTE DSA	45	€ 787,50
COMMISSIONE ELETTORALE	10	€ 175,00
TUTOR NEOIMMESSI	18	€ 315,00
INVALSI	25	€ 437,50
AUTOVALUTAZIONE	14	€ 245,00
SITO WEB	45	€ 787,50
REFERENTI DIPARTIMENTI	40	€ 700,00
CONSIGLI DI CLASSE	310	€ 5.425,00
GLI	40	€ 700,00
REFERENTI CONCORSI	75	€ 1.312,50
		€ 20.230,00
TOTALE (ATA + DOCENTI)		€ 26.967,00
ACCANTONAMENTO		€ 401,23

ART. 22

Determinazione compensi Funzioni Strumentali al P.O.F.

Il compenso alle FF.SS. , lordo dipendente è pari a € 2.832,94 diviso per il numero delle aree FF.SS. secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti:

AREE	COMPENSO
AREA 1 - GESTIONE DEL PTOF	€ 566,58
AREA 2 - SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	€ 566,58
AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI	€ 566,58
AREA 4 - PROGETTI CON ENTI ESTERNI	€ 566,58
AREA 5 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA'	€ 566,58

ART. 23

Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

L'importo della voce è pari ad € 3.600,37 lordo dipendente (€ 2.319,34 oltre un residuo di € 1.281,03). Il personale che esprime la propria disponibilità, è retribuito nella misura prevista dalla normativa vigente.

ART. 24

Conferimento degli incarichi ai docenti

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo monte ore impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati (fanno eccezione le retribuzioni di carattere forfetario)
4. I compensi accessori saranno erogati dal MEF previo ordine della scuola.
5. In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi o funzione strumentale, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del DS, sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento

ART. 25

Compenso per le attività complementari di educazione fisica

Il compenso per le attività complementari di educazione fisica è pari a € 1.999,53 lordo dipendente (€ 1.998,53 oltre un residuo di € 1,00)

ART. 26

Compensi destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

Il compenso per le aree a rischio è pari a € 121,85

ART. 27

Compensi per incarichi specifici

Il dirigente scolastico, su proposta del DSGA, attribuisce per l'anno scolastico in corso, per quanto previsto dalla sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008, 3 incarichi specifici finalizzati, per gli appartenenti all'AREA B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa, con particolare riferimento alla gestione del protocollo informatico e al raccordo con il DS, per gli appartenenti all'AREA A allo svolgimento di attività di raccolta differenziata e mantenimento dei locali adibiti all'uso. Gli incarichi sono conferiti al personale che non è assegnatario di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Il compenso per gli incarichi lordo dipendente è pari ad € 1.255,76

PROFILO	COMPENSO	N. UNITA' PERSONALE
Collaboratore scolastico	€ 740,00	2
Assistente amministrativo	€ 515,76	1

I compensi accessori saranno erogati dal MEF previo ordine della scuola.

In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi specifici, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in



sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del DS o del DSGA, sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento

ART. 28

Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 29

Progetti nazionali ed europei

Eventuali risorse assegnate in seguito all'autorizzazione di progetti nazionali e/o europei, saranno gestite nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto dei criteri stabiliti in sede di Collegio dei docenti.

ART. 30

Clausole di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al disposto del CCNL, comparto Istruzione e ricerca, con il quale il presente contratto integrativo è coerente.

Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate, norme imperative e/o non incluse nella materie di contrattazione.

Il presente contratto è composto da n. 30 articoli in n. 13 pagine.

Letto, firmato e sottoscritto.

